

**DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016
609/2016/R/EEL**

**REGOLAZIONE ASIMMETRICA SULLE UNITÀ DI PRODUZIONE, OGGETTO DEI
PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ 342/2016/R/EEL E 459/2016/R/EEL, DICHIARATE
ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161, articolo 22;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010 (di seguito: decreto 2 agosto 2010);
- il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) 29 settembre 2016, n. 26176, caso A498A (di seguito: provvedimento A498A);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante “Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all’ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento” (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 413/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 413/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 486/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2015, 496/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2015, 557/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 663/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2016, 326/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2016, 477/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 477/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 610/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 610/2016/E/eel);
- la comunicazione della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME), ai sensi del comma 5.1 del TIMM, del 24 giugno 2016, prot. Autorità 18011 del 24 giugno 2016;
- la comunicazione della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) dell’11 luglio 2016, prot. Autorità 19943 del 13 luglio 2016;
- la comunicazione del GME, ai sensi del comma 5.1 del TIMM, del 15 luglio 2016, prot. Autorità 20273 del 15 luglio 2016;
- la comunicazione di Terna del 4 agosto 2016, prot. Autorità 22489 del 4 agosto 2016;
- la comunicazione di Terna del 7 settembre 2016, prot. Autorità 24697 dell’8 settembre 2016 (di seguito: comunicazione 7 settembre 2016);
- la comunicazione di Terna dell’8 settembre 2016, prot. Autorità 24710 dell’8 settembre 2016 (di seguito: comunicazione 8 settembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta

interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento dei mercati energetici;

- le deliberazioni citate al precedente alinea derivano da risultanze del monitoraggio in base alle quali, tra l'altro, alcune unità di produzione abilitate, che erano usualmente dispacciate in esito ai mercati dell'energia, hanno evidenziato una rilevante contrazione dei programmi di immissione in esito al mercato infragiornaliero; Terna, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza della rete elettrica locale, ha dovuto disporre l'avviamento, sul MSD, di un sottoinsieme di dette unità, accettando le offerte di minimo presentate dai relativi utenti del dispacciamento a prezzi significativamente elevati;
- le condotte rilevate nell'ambito dei procedimenti avviati nei confronti degli utenti del dispacciamento, titolari di unità di produzione abilitate, individuati nella Tavola 2, allegata alla deliberazione 342/2016/E/eel, e nella Tavola 1, allegata alla deliberazione 459/2016/E/eel, potrebbero, qualora reiterate, compromettere le fisiologiche dinamiche concorrenziali dei mercati, con conseguente lesione del diritto dei clienti finali ad una corretta formazione del prezzo sui mercati dell'energia e ad una corretta determinazione del valore delle risorse del dispacciamento il cui approvvigionamento è a carico del sistema elettrico;
- quanto sopra costituisce presupposto per l'adozione, da parte dell'Autorità, di misure volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati, mediante misure temporanee di regolazione asimmetrica, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11;
- i procedimenti sopra menzionati sono inoltre finalizzati ad acquisire elementi utili alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'avvio di eventuali procedimenti sanzionatori o per la segnalazione di eventuali condotte anomale sotto il profilo del diritto della concorrenza all'AGCM;
- con la deliberazione 477/2016/E/eel, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, della legge 481/95, l'Autorità ha segnalato all'AGCM, per gli interventi di propria competenza, dati e informazioni sulla potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza da parte degli utenti del dispacciamento, titolari di unità abilitate, individuati nella Tavola 2 allegata alla deliberazione 342/2016/E/eel;
- le deliberazioni 342/2016/E/eel, 459/2016/E/eel e 477/2016/E/eel sono già state pubblicate, ad eccezione delle tavole e dei documenti allegati alle deliberazioni medesime;
- a seguito della segnalazione dell'Autorità, l'AGCM, con il provvedimento A498A, ha disposto l'avvio di un'istruttoria, nei confronti delle società Enel Produzione S.p.A. ed Enel S.p.A., per accertare l'esistenza di una possibile violazione della normativa antitrust con riferimento alle strategie di offerta dell'impianto Brindisi Sud adottate dal relativo utente del dispacciamento;
- l'impianto Brindisi Sud è stato individuato da Terna come singolarmente indispensabile per soddisfare il fabbisogno sul MSD a decorrere dall'anno 2011;

- per il periodo dall'anno 2011 all'anno 2015 (ad esclusione dell'anno 2014), l'Autorità ha ritenuto opportuno escludere l'impianto Brindisi Sud dall'applicazione della disciplina sull'essenzialità, di cui al Titolo 2 della deliberazione 111, in considerazione del fatto che, alla luce degli esiti già espressi dal mercato elettrico, l'esclusione garantiva il maggior beneficio atteso per i consumatori e che, anche tenuto conto dei risparmi così conseguiti negli anni precedenti, tale scelta è stata confermata per l'anno 2016,
- nel 2016 si sono registrate dinamiche di mercato sostanzialmente differenti rispetto agli anni precedenti e che, in particolare, le strategie di offerta implementate per l'impianto Brindisi Sud da parte del relativo utente del dispacciamento hanno segnato una significativa discontinuità, con l'effetto di incrementare gli oneri per l'approvvigionamento sul MSD.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dagli elementi che, con le comunicazioni 7 e 8 settembre 2016, Terna ha fornito all'Autorità per l'individuazione degli impianti (o dei raggruppamenti di impianti) essenziali *ex* deliberazione 111/06, è emerso che una parte delle unità abilitate oggetto dei procedimenti 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel risulta essenziale per la sicurezza del sistema elettrico per l'anno 2017 (di seguito: capacità essenziale oggetto di procedimento); la capacità essenziale oggetto di procedimento include l'impianto Brindisi Sud;
- gli articoli 63, 64 e 65, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali (di seguito: regimi tipici); l'articolo 65.*bis* definisce, invece, la disciplina alternativa alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve adempiere l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per detta disciplina alternativa (di seguito: regime alternativo);
- i regimi tipici prevedono, tra l'altro, che:
 - per ciascuna unità appartenente ad un impianto di produzione essenziale, l'utente del dispacciamento presenti offerte sul mercato del giorno prima (di seguito: MGP), sul mercato di aggiustamento e sul MSD, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna con riferimento a ciascun mercato;
 - i vincoli ed i criteri previsti dai regimi tipici cui l'utente del dispacciamento deve attenersi, con riferimento agli impianti di produzione essenziali, nel presentare le sue offerte nel MSD, possano essere definiti da Terna anche tenendo conto degli esiti dei mercati dell'energia;
 - le offerte di vendita sul MSD debbano essere presentate a prezzi non superiori al costo variabile riconosciuto relativo all'unità essenziale considerata;
- i vincoli ed i criteri cui l'utente del dispacciamento deve attenersi nel presentare le sue offerte nel MSD, qualora opti per il regime alternativo, non dipendono

dagli esiti dei mercati dell'energia, con riferimento alla capacità produttiva disponibile in esito a detti mercati, e prevedono un limite superiore di prezzo per le offerte di vendita sul MSD pari al costo variabile standard di un impianto turbogas;

- qualora un utente del dispacciamento opti per la disciplina alternativa, si rende pertanto necessario formulare un'ipotesi circa la programmazione attesa nell'anno solare successivo degli impianti di produzione nella disponibilità del medesimo utente in esito ai mercati dell'energia, al fine di dimensionare adeguatamente, rispetto all'essenzialità dello stesso, la quantità dell'impegno che detto utente deve assumere;
- ai sensi del comma 65.bis.3, ai fini dell'applicazione della disciplina alternativa, l'Autorità deve determinare i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
 - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui al comma 65.bis.2;
 - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2;
- con le comunicazioni 7 e 8 settembre 2016, Terna ha fornito all'Autorità gli elementi necessari per le determinazioni di cui al comma 65.bis.3; con riferimento alle quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui al comma 65.bis.2, tali elementi consentono di determinare dette quantità tenendo anche in considerazione, sulla base di ragionevoli ipotesi, la programmazione attesa degli impianti di produzione nella disponibilità dell'utente del dispacciamento in esito ai mercati dell'energia;
- il comma 63.4 prevede che, entro due giorni dalla comunicazione di cui al comma 65.bis.3, Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi essenziali di impianti di produzione e gli impianti di produzione singolarmente essenziali nella disponibilità del medesimo utente;
- la procedura per l'individuazione del regime di essenzialità cui eventualmente assoggettare gli impianti (o raggruppamenti di impianti) essenziali, di cui alla deliberazione 111/06, stabilisce che, qualora l'utente del dispacciamento non intenda sottoscrivere il contratto previsto dal regime alternativo e, successivamente, non avanzi istanza di ammissione al regime tipico di reintegrazione dei costi *ex* articolo 65, agli impianti essenziali nella sua disponibilità sia applicato il regime tipico *ex* articolo 64;
- con la deliberazione 610/2016/R/eel, l'Autorità:
 - ha determinato i valori dei parametri tecnico-economici rilevanti ai fini dell'applicazione del regime alternativo alla capacità essenziale diversa da quella oggetto del procedimento, per l'anno 2017;

- ha aggiornato i criteri di calcolo dei corrispettivi dei regimi tipici, per il medesimo anno.

RITENUTO CHE:

- la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenti una forma di regolazione asimmetrica, di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con riferimento alla capacità essenziale oggetto di procedimento, la disciplina sull'essenzialità *ex* deliberazione 111/06 sia una misura efficace per arginare le condotte per cui sono stati avviati i procedimenti di cui alle deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel e per contenere l'impatto delle stesse sul valore del corrispettivo *uplift*, sia nell'ipotesi che l'utente del dispacciamento interessato opti per la sottoscrizione del contratto previsto dal regime alternativo, sia nel caso in cui, non aderendo lo stesso al menzionato regime, la relativa capacità essenziale oggetto di procedimento sia assoggettata ai regimi tipici (previo assenso dell'Autorità, se l'utente avanza istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi).

RITENUTO OPPORTUNO:

- nell'ambito dei procedimenti di cui alle deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, avviare, con il presente provvedimento, il processo per l'individuazione dell'eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento;
- per l'anno 2017, applicare la disciplina sull'essenzialità, di cui al Titolo 2 della deliberazione 111, anche all'impianto Brindisi Sud, in quanto, tenendo conto dei fenomeni emersi nel corrente anno ed evidenziati con la deliberazione 342/2016/E/eel, l'assoggettamento alla suddetta disciplina costituisce l'opzione alla quale è associato il maggior beneficio atteso per i consumatori;
- definire, con il presente provvedimento, i parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione del regime alternativo, di cui all'articolo 65.bis, con riferimento alla capacità essenziale oggetto di procedimento;
- determinare, per ciascun utente del dispacciamento e limitatamente alla capacità essenziale oggetto di procedimento, le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui al comma 65.bis.2, alla luce delle informazioni di cui alle comunicazioni di Terna 7 e 8 settembre 2016, adottando – anche in considerazione dei fenomeni evidenziati nell'ambito dei procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel - ipotesi maggiormente cautelative rispetto agli anni passati in merito alla

- programmazione attesa in esito ai mercati dell'energia degli impianti di produzione nella disponibilità dell'utente del dispacciamento;
- determinare il prezzo massimo a salire, di cui alla lettera a), del comma 65.bis.2, in funzione del costo variabile standard di un impianto turbogas a ciclo aperto (di seguito: impianto turbogas) determinato secondo i medesimi criteri utilizzati per l'anno 2016:
 - confermando la metodologia di valorizzazione del gas naturale introdotta con la deliberazione 413/2013/R/eel;
 - mantenendo anche per l'anno 2017 il valore della componente "Altri costi e rischi di gestione" incrementato rispetto al valore della medesima per l'anno 2010, onde considerare la quota parte dei maggiori costi causati dall'incertezza e dall'eventuale riduzione dei limiti massimi di ore di funzionamento annuo degli impianti turbogas non già coperta nel valore di tale componente vigente nell'anno 2010; la citata componente tiene peraltro conto di eventuali e ulteriori oneri, ivi inclusi gli effetti delle evoluzioni in materia di tariffe di trasporto successive alla deliberazione ARG/elt 175/08;
 - determinare il prezzo minimo a scendere, di cui alla lettera a), del comma 65.bis.2, come pari al minor valore tra:
 - il costo variabile standard di un impianto turbogas, al netto di un valore a copertura dei rischi impliciti nella riduzione del programma;
 - il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel MGP, al netto di un valore a copertura dei rischi impliciti nella riduzione del programma;
 - tenere conto, nella determinazione del corrispettivo *ex* lettera b) del comma 65.bis.2, del valore assunto, qualora superiore ad 1 (uno), dal rapporto tra le ore di impegno richiesto ed il numero massimo di ore in cui un impianto turbogas può effettivamente funzionare nel corso dell'anno, anche in relazione alle esigenze di manutenzione ordinaria ed ai normali tassi di accidentalità;
 - determinare il corrispettivo *ex* lettera b) del comma 65.bis.2 in funzione del costo fisso di un impianto turbogas;
 - determinare comunque, per quanto nei considerati, i corrispettivi di cui ai precedenti alinea con riferimento alla struttura di costo che caratterizza gli impianti turbogas esistenti;
 - nell'ipotesi di impianti di produzione alimentati da combustibili fossili e oggetto di convenzioni CIP 6 risolte anticipatamente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 2 agosto 2010, escludere la cumulabilità del corrispettivo per la disponibilità di capacità, di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, con il corrispettivo di cui al comma 65.bis.2, lettera b), in quanto, avendo i due analoga finalità, ciò determinerebbe una forma di doppia remunerazione delle quantità di potenza impegnata;
 - consentire a ciascun utente del dispacciamento oggetto del presente provvedimento di proporre all'Autorità strutture alternative di corrispettivi rispetto a quelli di cui ai precedenti alinea;
 - che, comunque, al fine di permettere all'Autorità di valutare l'opportunità di accogliere dette proposte, queste siano accompagnate da analisi che diano

evidenza del maggior beneficio che tali diverse strutture porterebbero in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento;

- predisporre per ciascun utente del dispacciamento un apposito allegato al presente provvedimento, nel quale siano evidenziate le quantità e i prezzi di cui ai precedenti alinea, nonché gli impianti cui si riferiscono;
- prevedere che, se, in esito al processo avviato con il presente provvedimento, non sia applicato alcun regime di essenzialità *ex* deliberazione 111/06 a un dato impianto (o raggruppamento di impianti) essenziale oggetto di procedimento, la medesima capacità sia soggetta a provvedimenti prescrittivi e/o misure di regolazione asimmetrica, il cui contenuto sarà definito con successiva deliberazione.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- che, qualora l'utente del dispacciamento titolare di un dato impianto (o raggruppamento di impianti) essenziale oggetto di procedimento non intenda sottoscrivere, per lo stesso, il contratto previsto dal regime alternativo, l'iscrizione del citato impianto nell'elenco *ex* comma 63.1 sia effettuato da Terna entro il giorno 31 dicembre 2016, a condizione che sia stato individuato in modo univoco il regime tipico *ex* deliberazione 111/06 da applicare all'impianto medesimo;
- rimodulare le fasi del processo per la presentazione dell'eventuale istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi *ex* articolo 65, al fine di adattare la durata dell'istruttoria sulla medesima istanza al grado di complessità della stessa

DELIBERA

1. di determinare i valori assunti, con riferimento all'anno solare 2017, dalle quantità e dai corrispettivi oggetto delle comunicazioni, di cui al comma 65.*bis*.3, sulla base di quanto esplicitato in premessa e come quantificato negli Allegati A ed AI, B e BI, C e CI al presente provvedimento, riferiti agli utenti del dispacciamento indicati negli allegati medesimi;
2. di trasmettere gli Allegati A ed AI, B e BI, C e CI agli utenti del dispacciamento indicati negli allegati medesimi;
3. di prevedere che ciascun utente, di cui al precedente punto 2, possa presentare all'Autorità, unitamente alla comunicazione di cui al comma 63.5, una proposta di strutture di corrispettivi alternative rispetto a quelle contenute nell'allegato alla stessa riferito, accompagnata da analisi che diano evidenza del maggior beneficio che tali diverse strutture porterebbero in termini di riduzione della spesa

complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento da parte di Terna;

4. di trasmettere a Terna gli *Allegati A, AI, B, BI, C, CI* del presente provvedimento, per le finalità di cui al comma 65.bis.5;
5. di stabilire che, nel caso di capacità essenziale oggetto di procedimento, si applichino le disposizioni seguenti in luogo del combinato disposto dei commi 63.11 e 77.31, lettera c):
 - a) entro il giorno 10 novembre 2016, l'utente del dispacciamento può richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per l'anno 2017 o per un periodo pluriennale decorrente dall'anno 2017, fornendo una relazione tecnica che indichi una stima dei costi fissi per ciascun anno del periodo oggetto dell'istanza; nel caso in cui l'ammissione alla reintegrazione sia richiesta per un periodo pluriennale, l'utente del dispacciamento precisa se, nell'eventualità che la pluriennialità non sia accolta, la richiesta di reintegrazione valga anche soltanto per l'anno 2017 o per un periodo pluriennale di durata inferiore;
 - b) l'eventuale richiesta di ammissione alla reintegrazione per un periodo pluriennale, priva della relazione tecnica di cui alla lettera a), è notificata in copia dall'utente del dispacciamento a Terna entro il medesimo termine di cui alla lettera a); entro sette (7) giorni dalla notifica, Terna esprime all'Autorità il proprio parere circa la probabilità che l'impianto sia essenziale nel periodo pluriennale indicato nella richiesta;
 - c) entro il giorno 2 dicembre 2016, l'utente del dispacciamento può ritirare l'istanza di cui alla lettera a) o, viceversa, confermarla; l'eventuale comunicazione di conferma inviata all'Autorità è corredata da una relazione tecnica che, a integrazione della relazione di cui alla lettera a) e anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 63.9, contiene una stima dei costi variabili e dei ricavi di ciascun impianto e ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'istanza;
 - d) la richiesta dell'utente del dispacciamento si considera accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro il giorno 31 dicembre 2016;
 - e) l'accoglimento della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale implica che, sino al termine dello stesso, l'impianto sia incluso ogni anno nell'elenco di cui al comma 63.1;
6. di stabilire che, qualora l'utente del dispacciamento titolare di un dato impianto (o raggruppamento di impianti) essenziale oggetto di procedimento non intenda sottoscrivere, per lo stesso, il contratto previsto dal regime alternativo, l'iscrizione del citato impianto nell'elenco *ex* comma 63.1 sia effettuato da Terna entro il giorno 31 dicembre 2016, a condizione che sia stato individuato in modo univoco il regime tipico *ex* deliberazione 111/06 da applicare all'impianto medesimo;

7. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A, A1, B, B1, C, C1 in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni